

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “**Condizioni Generali**”) si applicheranno a tutte le forniture di Beni ovvero alla prestazione di opere e/o di Servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di BIANCHI in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero esser di volta in volta emessi da BIANCHI.

1.2 Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di BIANCHI.

2. Clausola di prevalenza e validità delle presenti Condizioni Generali

2.1 Le presenti Condizioni Generali prevarranno sempre ed in ogni caso su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore che dovesse aver pubblicato o reso conosciute o conoscibili per la fornitura di Beni e/o Servizi, nonché oggetto di altri contratti predisposti dal Fornitore, ivi compresi eventuali moduli di accettazione dell’Ordine emesso da BIANCHI o, più in generale, comunicazioni del Fornitore che dovessero richiamare le proprie condizioni.

2.2 Inoltre, in caso di conflitto tra disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali rispetto quelle contenute nei singoli contratti di fornitura del Fornitore, le presenti Condizioni Generali prevalgono sempre a meno che non siano state espressamente e specificatamente derogate da eventuali condizioni particolari previste nei singoli Ordini di acquisto di BIANCHI ovvero da qualsiasi condizione concordata per iscritto con comunicazione ulteriore e sottoscritta da BIANCHI e dal Fornitore.

2.3 Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte alla regola del “*pro tempore vigenti*”. Da ciò consegue che l’aggiornamento delle stesse potrà essere effettuato mediante nuovo contratto o anche mediante pubblicazione del documento o di altro sostitutivo all’interno del sito internet di BIANCHI, in quest’ultimo caso previa comunicazione scritta al Fornitore.

2.4 Al Fornitore saranno applicate automaticamente le nuove Condizioni Generali il giorno seguente la data di pubblicazione all’interno del sito internet di BIANCHI. Alla nuova edizione è attribuita data certa mediante sottoscrizione del file di origine mediante firma elettronica.

3. Definizioni

3.1 Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

- Con “**Fornitore**” deve intendersi il fornitore di Beni o Servizi che approva e accetta le presenti Condizioni Generali apponendo la propria firma in calce alle stesse.
- Con “**BIANCHI**” deve intendersi BIANCHI INDUSTRY S.P.A., con sede legale in Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia Verdellino, Bergamo, Italia.
- Con “**Informazioni Riservate**” s’intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a BIANCHI, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di BIANCHI al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.

- Con **"Beni" o "Prodotti"** devono intendersi i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore a BIANCHI come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti.
- Con **"Contratti"** devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra BIANCHI e il Fornitore con l'accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi dell'Art. 4.2 oppure con l'emissione di un Ordine di Acquisto che faccia seguito ad una Proposta Contrattuale del Fornitore ai sensi dell'Art. 4.3.
- Con **"Proposte Contrattuali"** deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore a BIANCHI.
- Con **"Servizi"** devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a BIANCHI ai sensi dei Contratti.
- Con **"Specifiche Tecniche"** deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate per iscritto da BIANCHI al Fornitore o confermate per iscritto da BIANCHI.
- Con **"Ordini di Acquisto"** devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi da BIANCHI nei confronti del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 4.1.
- Con **"Risultati"** devono intendersi tutti i risultati dell'attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi.
- Con **"Parti"** devono intendersi congiuntamente BIANCHI e il Fornitore.
- Con **"Tasso di Difettosità"** deve intendersi il rapporto espresso in percentuale tra il numero di Beni difettosi o non conformi ai sensi dell'Art. 13 e il numero totale di Beni consegnati dal Fornitore a BIANCHI in esecuzione dell'Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi o non conformi.
- Con **"Sede operativa"** deve intendersi la sede di BIANCHI: Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia Verdellino, Bergamo, Italia;
- Con **"Cliente finale"** si intende il Cliente di BIANCHI.

3.2 Ai sensi del presente Contratto, qualora le circostanze non richiedano altrimenti:

- (a) i significati definiti come innanzi e come indicati nel presente Contratto al singolare, a meno che il contesto richieda altrimenti, si applicheranno anche per la corrispondente voce plurale dello stesso termine, ove applicabile e viceversa;
- (b) ogni riferimento ad un Articolo include anche i suoi Comma e Sotto-Comma, ecc.;
- (c) ogni riferimento ad un Comma include anche i suoi Sotto-Comma, ecc.;
- (d) ogni riferimento ai Sotto-Comma include i suoi punti e numerazioni aggiunte;
- (e) ogni riferimento al Contratto o altro documento richiamato comprende anche i suoi Allegati e le sue successive modifiche e integrazioni;
- (f) le intestazioni degli Articoli non vincolano la relativa interpretazione;
- (g) ogni riferimento alle Parti si riferisce e/o comprende i rispettivi successori legittimi o aventi causa delle Parti firmatarie del Contratto;
- (h) ogni riferimento a qualsiasi disposizione di legge comprende anche le successive leggi abrogative, o sostitutive, ed ogni ulteriore disposizione normativa ad esse subordinate, e
- (i) le espressioni "ivi incluso", "include" o simili devono intendersi introduttive di una mera esemplificazione come se fossero sempre seguite dalle parole "senza limitazioni".

3.3 Ogniquale volta una disposizione del presente Accordo obblighi una Parte a "fare in modo che", "farà sì che", "farà quanto necessario affinché" (o espressioni analoghe) una persona (fisica, giuridica, ente o altro

che sia) compia (o non compia) un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile.

4. Emissione degli Ordini di Acquisto

4.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:

- (a) Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
- (b) (eventuale) Specifiche tecniche;
- (c) quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Beni o Servizi;
- (d) prezzi, modalità e termini di pagamento;
- (e) eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.

4.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da BIANCHI nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre (3) giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii a BIANCHI una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da BIANCHI nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre (3) giorni dall'invio dello stesso, fermo restando che BIANCHI si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato. In ogni caso per BIANCHI resta salvo il diritto di cui al successivo 5.3.

4.3 Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell'invio dell'Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta. In ogni caso per BIANCHI resta salvo il diritto di cui al successivo 5.3.

4.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

4.5 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto. In caso di conflitto tra norme si applicherà in via gerarchica: i) le Condizioni Generali; ii) le Specifiche Tecniche; iii) gli Ordini di Acquisto; iv) le Proposte Contrattuali.

4.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per BIANCHI di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto.

4.7 BIANCHI avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità operativa del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.

4.8 I crediti del Fornitore nei confronti di BIANCHI derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi non sono cedibili in tutto o in parte a terzi senza il previo consenso scritto di BIANCHI.

4.9 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di BIANCHI decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore, quindi, svolgerà le fasi successive alla prima e BIANCHI pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di BIANCHI a procedere con la fase successiva.

4.10 Nessuna esclusiva viene riconosciuta al Fornitore.

5. Modifiche della fornitura e variazione d'ordine

5.1 Durante l'esecuzione della fornitura, BIANCHI potrebbe modificare la qualità, la quantità, le caratteristiche e/o la forma dei Beni e Servizi; tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi, il Fornitore avrà diritto ad un giusto compenso addizionale e/o un'estensione del termine di consegna, previa accettazione da parte di BIANCHI.

5.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di apporre qualsivoglia modifica, neppure parziale, (i) ai Beni forniti, (ii) al materiale/componenti utilizzate nella produzione degli stessi o (iii) alle modalità di esecuzione dei Servizi, senza la preventiva comunicazione ed ottenimento del previo consenso in forma scritta da parte di BIANCHI, ciò in quanto tali variazioni potrebbero comportare difficoltà e/o impossibilità applicative dei Beni o dei Servizi sui prodotti BIANCHI. In caso di violazione, anche solo parziale, a tale obbligo, BIANCHI avrà diritto di rifiutare l'Ordine, chiedere la refusione di quanto già pagato e, in ogni caso, richiedere al Fornitore il pagamento di una penale pari al 15% (quindici per cento) del Corrispettivo pattuito per la fornitura, fatto salvo il maggior danno. In tali ipotesi, il Fornitore non potrà eccepire o contestare alcunchè, senza alcuna riserva o eccezione.

5.3 Nel caso di cui al precedente 5.2 e quindi in caso di variazione, in tutto o in parte, (i) dei Beni, (ii) del materiale/componenti utilizzate per la produzione degli stessi o (iii) alle modalità di esecuzione dei Servizi, il Fornitore dovrà, entro e non oltre tre (3) giorni, da considerarsi quale termine essenziale, inviare ogni documento tecnico a supporto in modo da consentire a BIANCHI ogni più ampia valutazione e, se del caso, un annullamento dell'Ordine, in tutto o in parte.

6. Materiale in conto lavorazione e attrezzature

6.1 Nel caso in cui, per l'espletamento della Fornitura, il materiale sia fornito direttamente da BIANCHI o per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di verificare che lo stesso sia conforme alle disposizioni qualitative indicategli da BIANCHI, in caso contrario, a pena di decadenza, dovrà comunicare entro 3 (tre) giorni dalla scoperta le difformità riscontrate.

6.2 Resta inteso che BIANCHI rimane l'esclusiva proprietaria dei materiali forniti in conto lavoro, salvo che sia stato concordato diversamente per iscritto dalle Parti.

6.3 Nel caso in cui, per l'espletamento della Fornitura, le attrezzature o parte di esse siano fornite direttamente da BIANCHI o per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di custodirle con la massima diligenza, rispondendone direttamente dell'eventuale perimento, furto, rottura o qualsivoglia danno ad essi arrecato, anche ai sensi dell'art. 1806 c.c. In tal caso, dovrà essere immediatamente informata BIANCHI dell'evento occorso.

6.4 Riconoscendo la proprietà in capo a BIANCHI, il Fornitore si obbliga:

- (a) a dichiarare l'altruità della proprietà a terzi, anche nel momento in cui dovesse subire procedimenti espropriativi. In tal caso, si obbliga ad informare BIANCHI immediatamente in tal senso;

- (b) a non spostare le attrezzature dal luogo in cui gli sono state consegnati, se non previa autorizzazione scritta di BIANCHI;
- (c) a non modificare o alterare le attrezzature e ad utilizzarle secondo le indicazioni fornite da Bianchi o descritte nei manuali d'uso;
- (d) a non rimuovere eventuali etichette presenti nelle attrezzature;
- (e) a provvedere all'ordinaria manutenzione delle attrezzature;
- (f) a riconsegnarle quando richiesto da BIANCHI nello stato in cui gli sono state consegnate, fatta salva la normale usura.

7. Documentazione tecnica

7.1 Il Fornitore dovrà far pervenire a BIANCHI i documenti tecnici come richiesto dalla natura dei Beni o Servizi di volta in vista oggetto di Ordine, che dovranno essere consegnati unitamente al materiale o comunque nel tempo richiesto. Qualora si rendessero necessarie modifiche o aggiunte il Fornitore dovrà prontamente trasmettere i documenti tecnici, modificati secondo le richieste fatte da BIANCHI.

8. Spedizione

8.1 Entro due (2) giorni dalla prevista spedizione, da intendersi quale termine essenziale, il Fornitore dovrà anticipare a BIANCHI, via email, il dettaglio dei colli che dovrà riportare numero, data dell'ordine a cui la spedizione si riferisce e dovrà, inoltre, dettagliare codice, qualità, quantità, peso dei beni, marche e numero e tipo di imballo, con la precisazione per ogni materiale se la quantità consegnata è a saldo o in acconto. Le spedizioni dovranno avvenire secondo le seguenti indicazioni:

- (a) ogni partita di materiale dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto. Per le consegne a mezzo spedizioniere copia del documento di trasporto sarà accompagnato all'imballo.
- (b) ogni documento di trasporto dovrà riportare numero, data, riferimento dell'ordine e dovrà, inoltre, dettagliare codice, qualità, quantità, peso dei beni, marche e numero di imballo, con la precisazione per ogni materiale se la quantità consegnata è a saldo o in acconto.

9. Modalità di consegna ed esecuzione

9.1 I termini di consegna indicati nell' Ordine di Acquisto sono essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore, anche se da questi non accettati espressamente. Salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine, la consegna dei Beni e le prestazioni di Servizi dovranno essere eseguite presso la sede operativa della BIANCHI. Dell'avvenuta consegna della Fornitura farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto.

Sono da escludersi gli anticipi delle consegne o delle prestazioni di servizi programmate, se non autorizzate per iscritto, così come consegne e/o prestazioni parziali non concordate. BIANCHI ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

9.2 Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata o di Servizi prestata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. BIANCHI potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.

9.3 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, BIANCHI avrà il diritto di:

- (i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o
- (ii) nei casi di ritardi superiori a quindici (15) giorni BIANCHI avrà diritto a risolvere in tutto o in parte l'Ordine, dandone semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. In questo caso nulla sarà dovuto al Fornitore, ad eccezione del pagamento dei Beni e/o Servizi accettati e trattenuti o utilizzati da BIANCHI.

9.4 L'eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell'art. 9.3 (i) non preclude a BIANCHI il diritto di avvalersi dei rimedi di cui all'art. 9.3(ii) se il Fornitore non rispetta l'ulteriore termine fissato da BIANCHI.

9.5 In aggiunta ai rimedi di cui all'art. 9.3, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi rispetto quanto richiesto nell'Ordine, non dovuto a cause di forza maggiore, BIANCHI a propria insindacabile scelta potrà avvalersi in tutto o in parte dei seguenti diritti:

- (i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;
- (ii) richiedere la consegna dei beni per via aerea (ove applicabile) a spese del Fornitore;
- (iii) applicare una penale per il ritardo pari al 0,5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi, a partire dal sesto giorno lavorativo e per ogni giorno di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fino ad un massimo del 20 % (venti per cento) del valore dei Beni o Servizi, fatto salvo il maggior danno;
- (iv) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di fermo produttivo a tariffa oraria, i costi logistici ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da BIANCHI per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.

9.6 I rimedi previsti dal presente articolo 9 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di BIANCHI, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dei Contratti.

10. Forza maggiore

10.1 Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, pandemie, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.

In tali particolari casi (c.d. forza maggiore), che impediscano realmente l'esecuzione dell'Ordine di acquisto:

- (a) i termini di consegna possono essere prorogati;
- (b) il Fornitore dovrà informare immediatamente BIANCHI della causa di forza maggiore.

Qualora detto evento determini un ritardo nelle consegne superiore a 60 giorni BIANCHI avrà il diritto alla risoluzione dell'Ordine di acquisto in qualsiasi momento.

10.2 In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.

11. Prezzi e pagamenti

11.1 L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le Parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto accettati ai sensi

dell'art. 4.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.

11.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il prezzo stabilito ai sensi dell'art. 11.1 non è comprensivo dei costi di trasporto, costi assicurativi e/o ed eventuali spese supplementari, che restano a carico esclusivo del Fornitore.

11.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono DDP/DAP (INCOTERMS 2020) magazzino BIANCHI indicato nell'Ordine ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.

11.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto, nelle fatture o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal Fornitore e confermato *vis a vis* (anche mediante messi di videoconferenza) tra le Parti entro novanta (90) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura e di copia della polizza di carico (ove applicabile). Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna a BIANCHI dei Beni o esecuzione dei Servizi. BIANCHI effettuerà pagamenti solo ed esclusivamente su IBAN confermati *vis a vis* (anche mediante messi di videoconferenza) dal Fornitore. Pertanto, eventuali variazioni di IBAN dovranno essere sempre preventivamente comunicate e confermate *vis a vis* (anche mediante messi di videoconferenza), pena la loro inefficacia nei confronti di Bianchi.

11.5 Resta inteso che BIANCHI potrà sospendere o ritardare, in tutto o in parte, i pagamenti delle fatture alle scadenze previste nel caso in cui vi fossero inadempimenti, anche solo parziali, del Fornitore rispetto le previsioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

12. Fatturazione

12.1 Le fatture, sia immediate che differite, dovranno essere indirizzate ed inviate a BIANCHI entro i termini di legge.

12.2 Ciascuna fattura, affinché possa considerarsi accettata, dovrà sempre riportare, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge, il/i numero/i d'ordine di BIANCHI.

12.3 Per nessun motivo potrà essere emessa fattura prima dell'effettiva consegna della merce, salvo espressa deroga scritta.

12.4 Le fatture dovranno essere assoggettate al trattamento fiscale vigente al momento dell'operazione.

12.5 Qualora nell'ordine/contratto siano previste prestazioni aggiuntive quali collaudi in fabbrica, avviamenti e/o collaudi in sito/cantiere, la fattura potrà essere emessa solo dopo l'esecuzione, con esito positivo, di tali prestazioni.

13. Garanzie di qualità dei Beni e dei Servizi

13.1 Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati ed i Servizi resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Salvo quanto diversamente previsto dagli Ordini e/o dai Contratti, il Fornitore garantisce il Prodotto fornito per un periodo, applicandosi volta per volta il termine che scade per ultimo, di ventiquattro (24) mesi dal momento della consegna dello stesso a Bianchi o di dodici (12) mesi dalla messa in commercio da parte di BIANCHI del Prodotto medesimo. La semplice consegna dei Beni ordinati non implica l'accettazione della Fornitura.

13.2 Ad ogni modo il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi saranno:

- (a) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;

- (b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto, dei Contratti e delle Specifiche Tecniche;
- (c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
- (d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sui Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da BIANCHI;
- (e) idonei all'uso cui sono abitualmente destinati;
- (f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.

13.3 In caso di difetto o non conformità dei Beni o dei Servizi alle garanzie previste dall'art. 13.2, BIANCHI avrà diritto di avvalersi dei rimedi di cui al successivo articolo 14.

13.4 In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 5.2, in ipotesi di non conformità dei Beni o dei Servizi alle garanzie previste dall'art. 13.2, BIANCHI avrà diritto di:

- (a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni o ai Servizi non conformi al lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
- (b) vedersi emessa nota di credito entro e non oltre i 20 (venti) giorni successivi all'intervenuta comunicazione da parte di BIANCHI della non conformità. Decorso tale termine, BIANCHI avrà pieno diritto (i) ad emettere fatturazione diretta e (ii) compensare tale credito con debiti in essere con il Fornitore.

13.5 Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che BIANCHI dovesse attuare e a rimborsare a BIANCHI i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di BIANCHI e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo. Pertanto, il Fornitore è responsabile dei danni cagionati da difetti del Prodotto o del Servizio prestato e dovrà provvedere a proprie spese a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto.

13.6 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 13 e al successivo articolo 14 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni o dei Servizi. Il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni o dei Servizi è di trenta (30) giorni dalla scoperta degli stessi.

14. Gestione delle non conformità

14.1 BIANCHI gestirà le non conformità di cui all'articolo precedente e relative ai Beni o Servizi ricevuti dal Fornitore nelle seguenti modalità rispetto alle casistiche di seguito riportate:

i. **Non conformità CRITICA:**

si verifica nel caso in cui il numero di Beni o Servizi non conformi sia uguale o superiore al 5% (cinque per cento) rispetto all'intero lotto consegnato.

In tal caso, BIANCHI comunicherà per iscritto la Non conformità CRITICA ed avrà la facoltà di (i) restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, solo il materiale difettoso ovvero l'intero lotto oggetto di segnalazione; e/o (ii) chiedere il reintegro del materiale difettoso o l'invio di nuovo lotto, sempre a spese del Fornitore; e/o (iii) richiedere altresì al Fornitore la compilazione del Rapporto di Non Conformità (RNC) di cui all'Allegato 1, contenente l'analisi root cause, implementazione delle azioni correttive e tempistiche di rientro delle problematiche. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla compilazione del RNC entro tre (3) settimane dall'invio del Rapporto di Non Conformità (RNC), da intendersi termine essenziale, BIANCHI si riserva il diritto di emettere una fattura di addebito dei costi

di gestione della non conformità per un importo fisso pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre eventuali costi di fermo linea, costi di ripresa ed eventuali altri danni diretti subiti, quantificati applicando una tariffa oraria pari ad € 28,00 (ventotto/00).

ii. **Non conformità SECONDARIA:**

si verifica nel caso in cui il numero di Beni o Servizi non conformi sia inferiore alla soglia del 5% (cinque per cento).

In tal caso, BIANCHI comunicherà per iscritto la Non conformità SECONDARIA ed avrà la facoltà di (i) restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, solo il materiale difettoso ovvero l'intero lotto oggetto di segnalazione; e/o (ii) chiedere il reintegro del materiale difettoso o l'invio di nuovo lotto, sempre a spese del Fornitore.

iii. **Non conformità RIPETUTA su articoli o codici fornitura diversi:**

si verifica nel caso in cui nei dodici (12) mesi successivi alla comunicazione di una prima Non conformità CRITICA venga registrata una ulteriore Non conformità CRITICA su articoli o codici di fornitura diversi da quelli oggetto della prima Non conformità CRITICA.

In questo caso, BIANCHI comunicherà per iscritto la Non conformità RIPETUTA e per i 12 mesi successivi a tale comunicazione:

- la soglia di cui al precedente punto i. dovrà intendersi ridotta ad un valore pari o superiore al 2% (due per cento) su tutti i codici forniti dal Fornitore;
- la soglia di cui al precedente punto ii. dovrà intendersi ridotta ad un valore inferiore al 2% (due per cento) su tutti i codici forniti dal Fornitore.

iv. **Non conformità RIPETUTA sullo stesso articolo o codice di fornitura:**

si verifica nel caso in cui nei dodici (12) mesi successivi alla comunicazione di una prima Non conformità CRITICA, venga registrata da Bianchi un ulteriore Non conformità sullo stesso articolo o codice di fornitura, a prescindere che la stessa sia CRITICA o SECONDARIA.

In tal caso, BIANCHI comunicherà per iscritto la Non conformità RIPETUTA e:

- si riserva la facoltà di restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, solo il materiale difettoso ovvero l'intero lotto oggetto di segnalazione; e/o (ii) chiedere il reintegro del materiale difettoso o l'invio di nuovo lotto, sempre a spese del Fornitore,
- applicherà automaticamente una penale di importo fisso pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre eventuali costi di fermo linea, costi di ripresa ed eventuali altri danni diretti subiti, quantificati applicando una tariffa oraria pari ad € 28,00 (ventotto/00), mediante fatturazione diretta al Fornitore.

15. Verifiche

15.1 BIANCHI ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Fornitore, anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia per l'eventuale verifica del Prodotto e/o del Servizio o per l'accettazione del Prodotto e/o del Servizio stesso, sia sul sistema qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore. I metodi e l'estensione della verifica saranno di volta in volta concordati con il Fornitore.

16. Subfornitori

16.1 Il Fornitore potrà, sotto propria esclusiva responsabilità e previa autorizzazione scritta di BIANCHI, affidare in tutto o in parte la produzione o lavorazione dei Beni o l'esecuzione dei Servizi a soggetti terzi, impegnandosi in tal caso, a procurare il puntuale rispetto, da parte di detti terzi, dei doveri ed obblighi previsti nell'ordine e nelle presenti Condizioni Generali. Resta inteso che detti soggetti non entreranno in alcun

rapporto contrattuale con BIANCHI, con conseguenza che il Fornitore rimarrà unico ed esclusivo responsabile nei confronti di BIANCHI per il corretto adempimento del rapporto contrattuale.

16.2 Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, BIANCHI si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dal contratto qualora accertasse che il Subfornitore incaricato dal Fornitore non disponga dell'esperienza, delle competenze, dell'idoneità tecnico-professionale, delle attrezzature, del personale e delle tecnologie necessarie.

17. Proprietà intellettuale e autorizzazioni amministrative

17.1 I disegni, le specifiche ed eventuali documenti tecnici che verranno messi a disposizione da BIANCHI resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore sarà responsabile della loro diligente conservazione e dovrà restituirli in buono stato al termine della Fornitura.

17.2 Il Fornitore dichiara e garantisce:

- (a) che i Beni, i loro componenti e accessori, o i Servizi prestati e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;
- (b) di essere pienamente legittimato a trasferire a BIANCHI il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni o i Servizi prestati;
- (c) che eventuali codici sorgente creati dal Fornitore per l'esecuzione dei Beni o Servizi saranno di esclusiva proprietà di BIANCHI ed a questa dovranno essere inderogabilmente trasferiti, senza alcuna riserva o eccezione, contestualmente alla consegna dei Beni o Servizi cui gli stessi afferiscono.

17.3 Nel caso in cui una domanda di un terzo oppure un'investigazione o decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implicino l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 17.2, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l'impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni, i Risultati o i Servizi siano incorporati in conseguenza di insussistenza dei requisiti di cui all'art. 17.2, in aggiunta ai rimedi previsti dal presente contratto, BIANCHI avrà diritto di risolvere ex art. 1456 c.c. i Contratti fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

17.4 Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di BIANCHI.

18. Risarcimento e manleva

18.1 Il Fornitore si impegna a risarcire, tenere indenne e manlevata BIANCHI da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:

- (a) violazione delle garanzie previste dagli articoli 13.2 o 17.2;
- (b) violazione degli obblighi del Fornitore previsti dalle presenti Condizioni Generali;
- (c) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 13.2, 17.2 o 19;
- (d) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.

18.2 In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata BIANCHI da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo a BIANCHI in conseguenza di difetti dei Beni o dei Servizi prestati.

18.3 L'obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal Periodo di Garanzia né al termine di decadenza previsti dall'art. 13.6.

19. Obbligo di riservatezza

19.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che BIANCHI è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

19.2 Il Fornitore è tenuto a:

- (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- (b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di BIANCHI, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto;
- (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
- (e) non riprodurre o copiare le Informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da BIANCHI;
- (f) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
- (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
- (h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
- (i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente Beni realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
- (j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di BIANCHI per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 19 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

19.3 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

20. Assicurazione

20.1 Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di BIANCHI, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi.

20.2 Su richiesta di BIANCHI, il Fornitore metterà a disposizione di BIANCHI copia della polizza assicurativa di cui all'art. 20.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.

20.3 Qualora la polizza non dovesse coprire o non essere sufficiente, il Fornitore ne sarà integralmente responsabile manlevando sin da ora BIANCHI in tal senso.

21. Imballaggio

21.1 L' imballaggio dei Beni o quello a supporto della consegna dei Servizi prestati oggetto dell'Ordine deve essere idoneo allo scopo, anche in relazione alla destinazione e al mezzo di trasporto utilizzato. Salvo quanto diversamente disposto nell'Ordine, tutti i costi relativi all'imballaggio sono ad esclusivo carico del Fornitore.

21.2 Il Fornitore è unico responsabile del corretto imballo dei Beni, il quale deve essere predisposto in modo tale da garantire la perfetta integrità dei Beni o dei Servizi alla consegna presso BIANCHI. In caso di danneggiamento da trasporto imputabile ad un imballo non idoneo, il Fornitore sarà responsabile di risarcire i relativi danni.

22. Clausola risolutiva espressa

22.1 BIANCHI potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che BIANCHI indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- (a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui all'art. 19;
- (b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di BIANCHI;
- (c) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti e dei Contratti di cui all'articolo 4.8, nonché alle previsioni di cui al precedente art. 16;
- (d) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione dell'avviamento di BIANCHI o dei suoi prodotti;
- (e) Frode o grave negligenza nello svolgimento della fornitura tali da danneggiare l'immagine o gli interessi di BIANCHI;
- (f) ritardo del Fornitore nella consegna;
- (g) deterioramento delle condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore tali da compromettere la regolare fornitura;
- (h) procedimenti giudiziari a carico del Fornitore tali da compromettere o danneggiare la sua immagine o reputazione o l'immagine e la reputazione di BIANCHI;
- (i) liquidazione, cessazione attività o stato di insolvenza del Fornitore, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito o accordi con i creditori).

22.2 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima, salvo diversa volontà di BIANCHI.

23. Legge applicabile e foro competente

23.1 Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.

23.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Bergamo.

23.3 BIANCHI, a sua discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla giurisdizione esclusiva di cui all'Art. 23.2 ed incardinare la controversia nel foro in cui è domiciliato il convenuto o presso qualsiasi altro foro competente in base ai criteri ordinari di ripartizione della giurisdizione e competenza.

24. Trattamenti dati personali – Privacy

24.1 Le Parti prestano reciprocamente l'assenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione del rapporto di fornitura o del contratto (ove esistente). Tali dati non verranno comunicati se

non a soggetti necessari per l'espletamento delle funzioni (ad esempio studi di amministrazione e contabilità). Le Parti hanno diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che le riguardano (articolo 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679). Ai sensi dei medesimi articoli le Parti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo all'Autorità Garante competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

24.2 Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi o nella fornitura di beni, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

24.3 Per l'effetto, le Parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del rapporto di fornitura o del contratto (ove esistente), assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

25. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231 del 2001, Codice Etico e Codice di Condotta Fornitori di Bianchi Industry S.p.A.

25.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti tali da configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo. Dichiara altresì di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di Condotta Fornitori di Bianchi Industry S.p.A. nelle loro ultime versioni approvate e di impegnarsi a rispettarli e ad adeguare i propri comportamenti ai principi in questi espressi, per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con Bianchi Industry S.p.A., nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti principi/disposizioni, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata: organismodivigilanza@adrmc.it.

25.2 Il Fornitore si impegna a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Codice Etico e del Codice di Condotta Fornitori (consultabili sul sito internet www.bianchiindustry.com) e di rispettarne i principi ivi contenuti. Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale per Bianchi Industry S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.

25.3 L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima Bianchi Industry S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, e per l'effetto risolvere qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse le società appartenenti al medesimo Gruppo) e fermo sempre il diritto di Bianchi Industry S.p.A. alla richiesta di risarcimento del danno.

26. Disposizioni finali

26.1 Qualsiasi negozio stipulato tra BIANCHI ed il Fornitore si considera concluso presso la sede di BIANCHI sita in [Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia Verdellino, Bergamo, Italia].

26.2 L'invalidità, nullità o inefficacia di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non determinerà l'invalidità, nullità o inefficacia delle clausole rimanenti delle Condizioni Generali. BIANCHI si riserva di modificare la clausola in buona fede al fine di renderla legittima.

26.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti ad atti od omissioni dell'altra Parte che siano in violazione delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali non potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigerne l'esatto adempimento e l'eventuale risarcimento del danno.

26.4 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche si intendono fatte presso la sede legale delle Parti.

26.5 Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o subappalto, in tutto o in parte, a terzi salvo previo consenso scritto di BIANCHI.

26.6 Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

Zingonia di Verdellino, 01.01.2025.